

Marzo 2017



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DI CONCERTO CON

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

VISTO l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l'articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

VISTI gli articoli 21, comma 7 e 29, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità degli atti relativi, tra l'altro, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

VISTO l'articolo 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42, recante "Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2014 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;

ACQUISITO il parere del CIPE.....

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n....del..., ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito "codice"), definisce:

a) le modalità di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

2. Il presente decreto si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) (di seguito "amministrazioni") del codice, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, nonché quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del medesimo codice. Il presente decreto non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

## Art. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) <<programma triennale dei lavori pubblici>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
- b) <<programma biennale degli acquisti di forniture e servizi>>, il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
- c) <<elenco annuale dei lavori>>, l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
- d) <<elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi>>, l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
- e) <<progetto di fattibilità tecnica ed economica>>, il progetto di cui all'articolo 23, comma 5 del codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3 del codice;
- f) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3 del codice; tale documento costituisce la prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alla lettera e) e contiene, ove pertinente, gli esiti della valutazione ex ante effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera;
- g) <<opere pubbliche incompiute>>, le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *rr*), del codice;
- h) <<lavori complessi>>, i lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *oo*), del codice;
- i) <<contratto di partenariato pubblico privato>>, il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *eee*), del codice;
- l) <<lotti funzionali>>, quelli definiti all'articolo 3, comma 1, lett. *qq*), del codice;
- m) <<contratti di concessione di lavori>>, i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *uu*), del codice;
- n) <<centrale di committenza>>, come definita all'articolo 3, comma 1, lett. *i*) del codice;

o) <<oggetto aggregatore>>, le centrali di committenza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. n) del codice;

p) << pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza >>, il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento.

### Art. 3

(Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità, modalità di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti)

1. Il programma triennale dei lavori pubblici identifica i fabbisogni delle amministrazioni nell'esercizio delle loro autonome competenze istituzionali.

2. Le amministrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, redigono il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, e in coerenza con gli strumenti di bilancio propri di ciascuna amministrazione nonché con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

3. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

- A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento, con specificazione, per fonti di finanziamento diverse da quelle dell'ente stesso, delle scadenze temporali per l'utilizzo dei medesimi finanziamenti;
- B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- D. elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- E. interventi che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- F. elenco degli interventi presenti nella precedente programmazione triennale non riproposti o avviati.

I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto. Le informazioni indicate negli schemi-tipo sono coerenti con quanto comunicato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Ai fini della compilazione delle schede di cui alle lettere A e C del comma 3, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, nonché i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma è riportato per ogni singolo intervento al quale sono associati.

5. Ogni lavoro riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal codice CUP, ove previsto, o, ove tale codice non sia previsto, da un numero identificativo attribuito in occasione del primo inserimento nel programma, che vengono mantenuti nei programmi triennali nei quali è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Gli importi di cui all'articolo 21, comma 3, del codice sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico dell'intervento medesimo.

7. Il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali riportano i lavori di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro, il relativo CUP, ove previsto, e indicano, previa attribuzione del relativo CUP, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Sono compresi nel predetto programma e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, gli interventi realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, gli interventi realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. Per ciascun lotto funzionale deve essere indicato il CUP, secondo le modalità previste per il riconoscimento del CUP Master che individua l'intero progetto.

9. All'interno del programma triennale dei lavori pubblici sono ricompresi gli interventi da avviare nel corso della prima annualità del programma, che costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici.

10. Sono inclusi nell'elenco annuale dei lavori quelli che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero disponibilità di mezzi finanziari in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- b) avvenuta acquisizione del CUP;
- c) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- d) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui ai commi 13 e 14;
- e) per i lavori degli enti locali, conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

11. Ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, le amministrazioni elaborano il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

12. Un intervento può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero intervento sia stato approvato almeno il

documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), quantificando le risorse finanziarie complessivamente necessarie.

13. Per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le amministrazioni provvedono alla redazione e all'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

14. Per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, le amministrazioni provvedono preventivamente alla redazione e all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica.

15. Il programma triennale dei lavori pubblici è redatto secondo un ordine di priorità degli interventi valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I – scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere già iniziate, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

16. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 15, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute sono da ritenersi di priorità massima.

17. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

18. Per ogni singolo intervento o lotto funzionale riportato nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, è indicato il RUP.

19. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura o il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dandone informativa sul profilo del committente. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

20. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze individuano le opportune forme di trasferimento delle informazioni e le soluzioni tecniche ottimali al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni, in attuazione del principio di univocità dell'invio di dati alle amministrazioni centrali.

21. I programmi sono adottati secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.

#### Art. 4

(Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 16, le amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda di cui all'Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non

completata le modalità, le risorse per il loro completamento, anche attraverso soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del codice, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o sui sistemi informatizzati regionali un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine agli interventi di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato l'intervento da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici ovvero nell'elenco annuale dei lavori se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità, ai sensi dell'art. 3, commi 9, 10, 11 e 12.

5. Sono riportate nell'elenco degli immobili di cui all'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali l'amministrazione abbia adottato, con atto motivato, una delle seguenti determinazioni:

- a) l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera;
- b) la disponibilità a cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica;
- c) la vendita dell'opera al mercato privato;
- d) la demolizione dell'opera.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

#### Art. 5

(Modalità di approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità)

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 3, riporta l'elenco dei lavori presenti nei precedenti programmi e non riproposti nell'aggiornamento del programma in quanto è stata avviata positivamente la procedura di affidamento di cui al comma 2, o per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si sia rinunciato all'attuazione.
4. In coerenza con gli strumenti di bilancio e con i termini di cui ai commi 5 e 6, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal responsabile del programma.
5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, in coerenza con il bilancio ed è pubblicato in formato open data presso i siti informatici di cui all'articolo 21, comma 7, del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.
7. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
8. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente ed in coerenza con il bilancio approvato, qualora le modifiche riguardino:
- a) la cancellazione di uno o più interventi già previsti nell'elenco annuale dei lavori;
  - b) l'aggiunta di uno o più interventi per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero di altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
  - c) la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma;
  - d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale dei lavori di interventi precedentemente previsti in annualità successive;
  - e) la modifica del quadro economico degli interventi già contemplati nell'elenco annuale dei lavori.
9. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
10. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale dei lavori può essere realizzato, esclusivamente quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o quando sia corredato da un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

11. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

#### Art. 6

(Contenuti, ordine di priorità, modalità di redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi)

1. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi identifica i fabbisogni delle amministrazioni nell'esercizio delle loro autonome competenze istituzionali, a seguito di adeguata valutazione e quantificazione ex ante ed ex post dei singoli interventi.
2. Le amministrazioni, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, adottano, in coerenza con gli strumenti di bilancio propri di ciascuna amministrazione, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000 euro ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
3. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:
  - A. il quadro delle risorse necessarie alle singole acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento, con specificazione, per fonti di finanziamento diverse da quelle dell'ente stesso, delle scadenze temporali per l'utilizzo dei medesimi finanziamenti;
  - B. l'elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Per l'acquisto di una fornitura o di un servizio ricompreso in un progetto di investimento pubblico, è riportato il relativo CUP;
  - C. l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti o avviati.

I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1, è individuato univocamente da un numero identificativo attribuito in occasione del primo inserimento nel programma che viene mantenuto nei programmi biennali nei quali è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Gli importi di cui all'articolo 21, comma 6, del codice, sono riferiti all'importo unitario dell'acquisto di forniture e servizi risultante dal quadro economico dell'acquisizione medesima.

6. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

7. Un servizio o una fornitura possono essere inseriti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero acquisto sia stata elaborata la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del codice, quantificando le risorse finanziarie complessivamente necessarie.

8. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, le amministrazioni provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa stima economica. Con riferimento alle acquisizioni di servizi di importo superiore ad 1 milione di euro, da realizzare nella prima annualità del programma, le amministrazioni provvedono alla redazione ed all'approvazione di progetti di cui all'articolo 23, comma 15, del codice.

9. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è redatto secondo un ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di completamento di forniture o servizi già iniziati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

10. Le amministrazioni tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

11. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice e dell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato unitario superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono anticipate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5.

12. Per ogni singolo acquisto o lotto funzionale riportato nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, è indicato il RUP.

13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura o il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, dandone informativa sul profilo del committente. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 19. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 20.

#### Art. 7

(Modalità di approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità)

1. Il programma di cui all'articolo 6, è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata positivamente la procedura di affidamento.

3. La scheda C, di cui all'articolo 6 comma 3, riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nei precedenti programmi e non riproposti nell'aggiornamento del programma in quanto è stata avviata positivamente la procedura di affidamento di cui al comma 2, o per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si sia rinunciato all'acquisizione.
4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
5. La comunicazione anticipata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 11, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.
7. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente ed in coerenza con il bilancio approvato, qualora le modifiche riguardino:
  - a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
  - b) l'aggiunta di uno o più acquisti per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero di altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
  - c) la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma;
  - d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
  - e) la modifica del quadro economico degli interventi già contemplati nell'elenco annuale degli acquisti.
8. Un acquisto non utilmente inserito nell'elenco annuale può, comunque, essere effettuato, qualora ciò sia reso necessario da eventi imprevedibili.
9. Un servizio o un acquisto non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 7 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

#### Art. 8

(Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento)

1. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, il programma ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'archivio unico delle stazioni appaltanti (AUSA) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### Art. 9

##### (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi è effettuato, rispettivamente, a decorrere dal periodo di programmazione 2018-2020 e dal periodo di programmazione 2018-2019.

2. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'articolo 216, comma 3 del codice, ovvero si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi sulla base dei criteri ivi indicati. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici ritengano indifferibile e urgente una nuova programmazione per il triennio successivo all'anno in corso, procedono, tenuto conto delle suddette modalità e criteri, sulla base della normativa previgente.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 24 ottobre 2014, citato in premessa.

#### Art. 10

##### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 11

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE